

STATUTO



A.E.C.I.
Associazione
Europea
Consumatori
Indipendenti

TITOLO I: COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

ART. 1: Definizione

E' costituita con sede in Bientina (PI), alla Via G. Matteotti n. 10 l'Associazione Nazionale autonoma e democratica di cittadini denominata "A.E.C.I. | Associazione Europea Consumatori Indipendenti".

Essa si articola in sedi e/o sportelli ed assumono il nome del territorio in recepimento dell'idea federativa a livello nazionale ed europeo. L'attività delle sedi e/o sportelli è regolata da apposito regolamento di sportello e gli iscritti sono di diritto soci dell'Associazione A.E.C.I. Nazionale.

ART. 2: Principi Fondamentali

La "A.E.C.I. | Associazione Europea Consumatori Indipendenti" (d'ora in poi anche Associazione o A.E.C.I.) ispira la propria azione al dettato ed ai principi della legge 11 agosto 1991 n. 266 e succ. modificazione, ed ai principi espressi dal BEUC (The European Consumer Organisation). Operante quale organizzazione non lucrativa di utilità sociale anche ai sensi del D.Lgs. del 4 dicembre 1997 n. 460, e si uniforma alle norme della legge 30 luglio 1998 n.281 e relativo regolamento, nonché ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Associazione è indipendente, democratica, apartitica e aconfessionale ed ispirata a principi democratici e federativi.

L'Associazione è indipendente ed autonoma sul piano politico, organizzativo e finanziario.

L'Associazione ha durata illimitata, si ispira ai principi della partecipazione democratica, persegue obiettivi di solidarietà e promozione sociale, attività di sostegno, formazione, informazione e tutela di tutti i cittadini nella loro qualità di consumatori e utenti con l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale ed è diretta ad arrecare benefici esclusivamente a soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

L'associazione prevede espressamente nel presente Statuto una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione

ART. 3: Attività

L'Associazione opera, quale organizzazione no-profit che ispira la propria azione ai principi contenuti nei trattati istitutivi della Comunità europea e nel trattato sull'unione europea come normativa comunitaria e nazionale derivata. L'Associazione intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel settore della tutela dei fondamentali diritti dei consumatori ed utenti svantaggiati, quali:

- La tutela della salute
- La sicurezza e la qualità dei prodotti e dei servizi
- La rappresentanza degli interessi dei consumatori nei competenti organismi pubblici ai livelli regionali, provinciali e locali, nonché a livello nazionale ed internazionale;
- Un'adeguata informazione ed una corretta pubblicità
- La correttezza, trasparenza ed equità dei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi
- All'erogazione di servizi di interesse pubblico secondo standard di qualità e di efficienza

- La difesa degli interessi economici e di contrasto all'usura nell'ambito della legislazione vigente
- L'informazione, la formazione e l'educazione al consumo responsabile, critico e solidale, eco-compatibile e per un uso razionale dell'energia;
- La progettazione, la promozione, l'organizzazione e divulgazione di attività culturali, sportive, artistiche, ricreative in genere, nonché servizi contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri soci e una più completa formazione umana e sociale.
- L'organizzazione e la gestione diretta o tramite strutture collegate delle attività previste dallo Statuto;
- La tutela dell'ambiente in tutte le forme del caso, sia attraverso azioni dirette e/o indirette e in condivisione con altri organismi e/o associazioni, sia attraverso l'informazione ai cittadini;
- La promozione del volontariato come attività libera e gratuita svolta per ragioni private e personali, che possono essere di solidarietà, di giustizia sociale, di altruismo o di qualsiasi altra natura.

L'Associazione persegue tali finalità attraverso tutti gli strumenti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria ed in particolare, attraverso:

1. L'adesione a strutture esistenti e la promozione di nuove, che esprimano gli interessi dei consumatori nei rapporti con le istituzioni nazionali ed internazionali.
2. La realizzazione di strumenti di studio, ricerca e documentazione sui temi del consumo di beni e servizi.
3. La difesa degli interessi economici del consumatore utente, anche con riguardo al fenomeno dell'usura e la sua protezione contro i rischi che possono colpire la salute e la sicurezza, con particolare riferimento ad una produzione alimentare, delle merci, dei servizi in genere, di qualità, realizzata con tecniche ad alto risparmio energetico compatibile con la salvaguardia dell'ambiente.
4. La garanzia del pluralismo nel settore dei mezzi di comunicazione di massa e dell'informazione; l'accesso alla "società dell'informazione" anche ai cittadini più disagiati socialmente o territorialmente, assicurare il diritto all'informazione e all'educazione al consumo responsabile e sostenibile a partire dai programmi della scuola dell'obbligo, fino all'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento per insegnanti e corsi di formazione, aggiornamento e orientamento professionale, in particolare in materia consumeristica, la tutela e difesa dei consumatori dalla pubblicità ingannevole e dalle pratiche commerciali abusive, nonché la più ampia informazione dei diritti dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione e d'altre autorità pubbliche.
5. La promozione all'informazione, alla formazione, e all'educazione al consumo anche mediante la pubblicazione di riviste, agenzie di informazione, guide informative, ricerche, studi, test, sondaggi, osservatori, manifestazioni, convegni, e corsi di formazione, in proprio o per conto di soggetti pubblici e privati. Altresì la pubblicazione di un proprio organo d'informazione ed altre attività editoriali, che resteranno di proprietà dell'Associazione cui potranno applicarsi le agevolazioni previste per l'editoria sociale ed in particolare dalla legge 281/98.
6. La promozione di strutture di servizi per l'espletamento dell'attività dell'associazione e per la crescita culturale e civile dei propri soci nonché qualunque attività connessa ed affine agli scopi stessi
7. Il pieno riconoscimento dei diritti dei cittadini da parte delle amministrazioni pubbliche e degli enti nonché d'aziende che prestano servizi d'interesse pubblico. Il pieno riconoscimento alla A.E.C.I., in qualità d'ente esponenziale di collettività di cittadini a livello locale, regionale, nazionale e internazionale, della legittimazione ad agire in giudizio, in tutte le sedi, per la tutela degli interessi patrimoniali e non patrimoniali del cittadino

A.E.C.I. | Associazione Europea Consumatori Indipendenti.

Via Casimiro Teja 24 | 00157 Roma

www.euroconsumatori.eu

C.F.90021090502

- consumatore e utente, nonché della partecipazione a pieno titolo in organismi pubblici e privati competenti ad intervenire in materia di consumi e utenza.
8. La promozione di una normativa comunitaria, nazionale e regionale adeguata in materia di tutela dei consumatori, in sintonia con le esigenze di tutela dei consumatori e della qualità della vita dei cittadini.
 9. Il sostegno delle azioni dello Stato nell'accertamento delle responsabilità in danno dei consumatori ed utenti, mediante la promozione di azioni giudiziarie o l'intervento in giudizi civili, penali e amministrativi, con la sua costituzione di parte civile per il risarcimento del danno derivante dalla lesione di interessi collettivi, concernenti le finalità generali perseguite dall'Associazione e più in generale agendo per la difesa dei diritti riconosciuti dalla legge 281/98.
 10. La promozione di una cultura della conciliazione come strumento di composizione e risoluzione delle controversie anche attraverso attività di monitoraggio e ricerca
 11. La possibilità di sottoscrivere convenzioni con soggetti pubblici e privati a tutti i livelli nonché partnership con altri organismi o associazioni per la realizzazione di progetti comuni. Altresì la stipula di accordi che consentano concreti risparmi o altre convenienze per gli associati.
 12. La promozione per l'ambiente di iniziative di informazione, formazione e di educazione per il consumo eco-compatibile, per l'uso razionale di energia e lo sviluppo delle energie alternative nella salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema.
 13. La promozione di strutture, consultive e decisionali, che esprimano gli interessi dei consumatori nei rapporti con le istituzioni territoriali
 14. La promozione e creazione di osservatori per rilevare la qualità dei prezzi e le tariffe dei beni di consumo e servizi.

ART. 4: Incompatibilità'

Il Presidente non può far parte di organismi esecutivi di pari livello di altre organizzazioni politiche, sindacali ed economiche ad eccezione delle associazioni di volontariato sociale e delle cariche politiche elettive e si impegna a sottoscrivere e depositare agli atti dell'associazione una dichiarazione sostitutiva di atto notorio come prevista dalla legge 281/98.

Spetta al Consiglio Direttivo decidere l'eventuale incompatibilità che si dovesse verificare nel corso del mandato congressuale.

TITOLO II:

SOCI

ART. 5: Iscrizione

Possono iscriversi all'Associazione tutti i cittadini europei senza distinzione di razza, sesso, inclinazione socio politiche con espressa domanda da far pervenire all'associazione A.E.C.I.

L'iscrizione all'Associazione, comporta l'adesione ai principi costitutivi ed alle finalità della stessa e l'impegno da parte del richiedente di osservare lo Statuto, i regolamenti interni e le decisioni assunte dagli organi statutari. L'iscrizione è attestata dalla tessera e dalla regolarità del versamento della quota associativa; è periodicamente rinnovata, e comunque può essere revocata, in qualsiasi momento dall'associato.

La quota o contributo associativo, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, è intrasmissibile e non rivalutabile.

I soci si distinguono secondo la classificazione stabilita dal Consiglio Direttivo in:

1. **soci ordinari** soggetti interessati alle conoscenze ed alle problematiche connesse al consumerismo;
2. **soci sostenitori** persone/enti/società che sostengono economicamente le finalità dell'Associazione;
3. **soci in convenzione**, membri dell'associazione od organizzazione federate da apposite convenzioni (le persone fisiche e giuridiche, gli enti pubblici e privati).
4. **soci in adesione**, i soci in adesione sono le persone che condividono le finalità, le iniziative e l'attività dell'Associazione e per questo ne riconoscono un supporto morale.

L'accoglimento della domanda comporta per il nuovo socio il pagamento della quota di adesione che non è rimborsabile in nessun caso. Per essere ammessi a socio è necessario presentare apposita domanda, con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

1. indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e professione;
2. dichiararsi di attenersi al presente Statuto e ai regolamenti interni.

La presentazione di domanda di ammissione da diritto immediato di ricevere la tessera sociale.

Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto all'Associazione.

I Gruppi di cittadini associati, le Associazioni, i Circoli ricreativi o culturali, sportivi, i Centri di studio o di ricerca disponibili ad impegnarsi nella A.E.C.I. a tutela dei consumatori e degli utenti, devono presentare la domanda d'adesione all'Associazione territorialmente competente, la quale deciderà in via definitiva se i proponenti la domanda operano solo nell'ambito territoriale di competenza mentre esprimeranno un loro parere ed invieranno la richiesta al Consiglio Direttivo della A.E.C.I. se la domanda proviene da Centri, Circoli, Associazioni o Gruppi operanti nell'ambito di altro territorio.

La quota associativa annua, è di spettanza della struttura territoriale, regionale e nazionale. La quota sarà trattenuta dalla struttura territoriale, le quote spettanti al regionale ed al nazionale saranno versate, per il tramite dell'Associazione regionale di riferimento, entro il 31 dicembre di ogni anno. L'entità della quota spettante all'Associazione nazionale e regionale è deliberata dai rispettivi Organismi di direzione con l'approvazione del Regolamento di Sportello. Nel caso in cui non venga approvato il Regolamento di Sportello è valido il documento precedente. Sono escluse forme di partecipazione temporanea alla vita associativa.

ART. 6: Diritti e obblighi dei soci

Tutti i soci hanno diritto di partecipare all'assemblea di elettorato attivo e passivo per le cariche sociali esercitando il voto singolo deliberativo nelle modalità stabilite dal regolamento congressuale.

I soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare a tutte le iniziative indette, nonché usufruire dei vari servizi organizzati dall'Associazione stessa.

I servizi di assistenza, consulenza ed informazione sono riservati esclusivamente ai soci in regola con il versamento della quota tesserativa come stabilito dal regolamento di sportello.

I soci sono tenuti:

1. al pagamento della tessera sociale (a seconda della tipologia);

2. all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni rese dagli organi sociali comprese eventuali versamenti di quote aggiuntive per i servizi erogati a integrazione del fondo comune;
3. all'astensione da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli obiettivi e le regole dell'Associazione
4. prestare nei limiti delle proprie possibilità, la propria opera per lo sviluppo dell'attività sociale ed il conseguimento degli scopi sociali, anche attraverso ogni forma la costituzione di circoli, gruppi di interesse, centri di ricerca e prevista e approvata dall'Associazione.
5. I soci che prestano l'attività di volontariato lo fanno a titolo personale, spontaneo e gratuito.

ART. 7: Durata e Cessazione e Tutela dei dati personali

I soci cessano di far parte dell'Associazione per:

1. Recesso: in caso di persona fisica opera di diritto, come atto unilaterale recettizio inviando apposita comunicazione con ogni mezzo al Presidente dell'Associazione, mentre il recesso di un'organizzazione associata opera solo dopo apposita deliberazione dai suoi competenti organi interni e comunicato, con le stesse modalità di cui sopra.
2. Decesso.
3. Esclusione: i soci sono radiati per i seguenti motivi:
 - A) quando non ottemperino alle disposizioni dell'atto costitutivo e del presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
 - B) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
 - C) quando danneggino in qualunque modo o tentino di danneggiare gli scopi e gli interessi dell'Associazione
 - D) quando tengano in privato o in pubblico riprovevole condotta.
 - E) quando compiano atti o fatti lesivi alla onorabilità dell'Associazione e dei suoi organi; atti o fatti che possono turbare l'armonia o l'operosità dell'Associazione e dei suoi organi; perdita dei diritti civili, interdizione, inabilitazione, fallimento, condanna penale.
 - F) per scioglimento dell'associazione.

Le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.

A.E.C.I. si impegna nella tutela dei dati personali dei propri soci nel rispetto della normativa vigente e nelle modalità indicate nel regolamento di sportello.

TITOLO III: ORGANI SOCIALI

ART. 8: Organi sociali

Organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea Generale
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Segretario Generale
- Il Consiglio di Presidenza
- Il Collegio dei Sindaci Revisori

- Il Collegio dei Probiviri
- Il Consiglio delle Regioni

ART. 9: L'Assemblea Generale

L'assemblea Generale è l'organo sovrano dell'associazione con poteri congressuali e può essere convocata in sessione ordinaria o straordinaria. Ad essa partecipano con diritto di voto i soci fondatori, i soci ordinari, i soci sostenitori.

Ciascun socio ha diritto ad un voto e non può farsi rappresentare da un altro socio; il socio non ha diritto di voto nelle materie riguardanti la sua persona.

Alle riunioni assembleari i soci in convenzione partecipano solo a titolo consultivo e hanno diritto di voto a mezzo di propri delegati, secondo la caratteristica della convenzione e secondo le indicazioni del regolamento congressuale.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, regolarmente convocata e costituita, rappresenta la universalità dei soci, le sue deliberazioni, prese in conformità al presente statuto, sono obbligatorie per tutti i soci compresi gli assenti ed i dissenzienti.

ART. 10: Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria, composta dai soci in regola con la quota associativa, si riunisce ogni cinque anni. La convocazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente dell'Associazione è comunicata mediante avviso da affiggere nei locali o mediante spedizione, anche per via telematica, almeno 15 giorni prima di quello stabilito per l'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo, a maggioranza dei 3/4 dei componenti approverà un apposito regolamento per lo svolgimento dell'Assemblea.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno dell'assemblea.

L'assemblea ordinaria è convocata per:

- definire la politica dell'associazione e approvare i programmi che si intende realizzare;
- deliberare anche, su proposta del consiglio Direttivo, le modifiche al presente statuto;
- eleggere il Consiglio Direttivo stabilendone il numero dei membri, il Presidente, il Collegio Sindacale e il Collegio dei Probiviri;
- eleggere i delegati alle istanze congressuali ai vari livelli della A.E.C.I.
- L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione a maggioranza semplice degli aventi diritto al voto.

Essa delibera in prima convocazione con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti ed in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la metà del totale dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente dell'Associazione.

ART. 11: Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria può essere convocata in qualsiasi momento per decidere su: problematiche che rivestono carattere di straordinarietà o emergenza o tali da dover essere affrontati prima dello svolgimento di un'assemblea ordinaria;

- revoca del Presidente dell'Associazione;
- scioglimento dell'associazione.

L'assemblea straordinaria viene convocata, salvo per quanto previsto dall'art. ventuno, dal Consiglio Direttivo con propria delibera su:

- richiesta del Presidente dell'Associazione;
- richiesta scritta firmata da almeno 1/4 dei soci;

La richiesta deve includere anche la proposta di ordine del giorno.

La convocazione deve essere con le stesse modalità fissate per la convocazione dell'Assemblea ordinaria.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione a maggioranza semplice degli aventi diritto al voto.

Essa delibera in prima convocazione con la maggioranza dei due terzi dei soci ed in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la metà del totale.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente dell'Associazione.

Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'assemblea e sottoscritto dal Presidente. Il verbale può essere consultato da tutti i soci.

ART. 12: Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione, ha il compito di promuovere, elaborare, dirigere e coordinare l'attività della A.E.C.I. sull'intero territorio di competenza, attuando gli indirizzi definiti dall'Assemblea Generale e assumendo iniziative nei confronti di terzi. Promuove e orienta la sua negoziazione sui temi d'interesse generale.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'associazione o in sua mancanza dal Vice Presidente.

E composto da un minimo di sette ad un massimo di ventuno componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando interviene la maggioranza dei consiglieri. Le decisioni sono prese a maggioranza dei consiglieri presenti salvo diverse modalità stabilite espressamente dallo statuto. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Tra i membri del Consiglio non è ammessa la delega e le votazioni sono palesi.

Determina i settori operativi nei quali si articola l'attività dell'Associazione e ne nomina i rispettivi responsabili.

Approva il bilancio consuntivo, entro il mese d'aprile dell'anno successivo di riferimento e il bilancio preventivo, entro il mese di gennaio dell'anno di riferimento.

Delibera circa l'ammissione e radiazione dei soci.

Predisporre ed emana regolamenti e stabilisce le quote associative annuali dei soci.

Elegge a maggioranza dei componenti, con votazioni separate il Segretario Generale, può eleggere il Vice-Presidente, può costituire un Comitato Scientifico, il Consiglio delle Regioni e una Consulta Giuridica, nominando i rispettivi Presidenti. Con la stessa maggioranza revoca i vari mandati.

Provvede alla sostituzione di componenti dimissionari e decaduti dei Collegio dei Sindaci revisori e dei Proviviri.

Qualora ricorra una motivata necessità politica d'allargamento del numero dei componenti del Consiglio Direttivo, o sia necessario sostituire componenti dimissionari o decaduti, possono essere effettuate cooptazioni da parte dello stesso Consiglio Direttivo in un numero massimo complessivo di 2/3 dei suoi componenti.

I consiglieri subentrati vi partecipano fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. Qualora risultasse in carica meno del numero minimo previsto, si deve convocare entro sessanta giorni l'Assemblea Generale per procedere a nuove elezioni.

Si riunisce di norma almeno una volta l'anno e almeno una volta nel periodo del mandato congressuale, convoca l'Assemblea dei quadri e dirigenti.

Approva il regolamento che disciplina l'adesione all'Associazione di quei soggetti collettivi di cui all'art. cinque e decide sulle domande provenienti da soggetti che esercitano la propria attività sul territorio.

Il Consiglio Direttivo potrà decidere la costituzione di un Fondo di solidarietà a sostegno di sedi e/o sportelli in particolari difficoltà organizzative e finanziarie.

In caso di gravi violazioni statutarie può deliberare lo scioglimento delle sedi e/o sportelli.

Approva il regolamento che disciplina le modalità interne di funzionamento dell'Associazione ed approva il regolamento che disciplina le modalità di adesione, e/o delibera sull'adesione proveniente da centri, circoli, associazioni o gruppi organizzati o per aderire agli stessi.

Il Consiglio Direttivo su proposta del Presidente e/o della maggioranza dei Consiglieri può apportare modifiche al presente statuto con una votazione favorevole dei 2/3 degli aventi diritto al voto.

ART. 13: Il Presidente

Il Presidente è l'organo di rappresentanza politica unitaria dell'Associazione, ad esso compete la convocazione del Consiglio Direttivo, nonché la presidenza dello stesso e dell'Assemblea Generale.

Il Presidente ha la rappresentanza legale, amministrativa e negoziale dell'associazione, coordina l'attività del Consiglio di Presidenza ne convoca e presiede le riunioni.

Svolge l'ordinaria amministrazione e ad esso spetta la firma sociale. Stipula contratti e firma la corrispondenza che impegna l'Associazione compresa l'apertura di conti correnti bancari e postali. Può, in caso di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica dello stesso entro 10 giorni.

Il Presidente può nominare segreterie, quali strutture operative con compiti di apparato i cui componenti possono essere invitati al direttivo. In caso di assenza o impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice-Presidente.

ART. 14: Il Segretario Generale

Il Segretario Generale è eletto dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. Ha la funzione di sviluppo organizzativo e sul territorio dell'Associazione.

Sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento ed esercita le funzioni di rappresentanza e di ordinaria amministrazione dell'Associazione.

Ha facoltà di ispezionare le sedi federate per la verifica contabile annuale.

Nello svolgimento dell'attività ha facoltà di accesso nelle sedi federate e può acquisire scritture contabili e documenti necessari al controllo senza possibilità di diniego. Ha facoltà di commissariamento delle sedi federate.

ART. 15: Il Consiglio di Presidenza

I membri dell'Ufficio di Presidenza sono nominati dal Presidente. Il Consiglio di Presidenza si occupa dell'attuazione dei programmi ed indirizzi indicati dal Congresso e delle delibere del Consiglio Direttivo.

Coadiuvava il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni di rappresentanza.

ART. 16: Il Collegio Dei Sindaci Revisori

Il Collegio dei Sindaci Revisori provvede al controllo amministrativo contabile dell'Associazione e riferisce al Consiglio Direttivo.

E' composto da tre membri effettivi, e due supplenti, nominati dalla Assemblea Generale, ed elegge nel suo seno il proprio Presidente.

Il Collegio dei Sindaci revisori partecipa con i suoi membri effettivi alle sedute del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Le riunioni del Collegio sono convocate e presiedute dal Presidente. Comunque il Collegio dei Sindaci Revisori deve riunirsi almeno una volta ogni anno e delibera a maggioranza dei membri effettivi.

ART. 17: Il Collegio Dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri è l'organo di garanzia statutaria.

Esso funge da collegio arbitrale che decide sui ricorsi contro presunte violazioni dello Statuto, da parte degli organi dell'Associazione e dei singoli associati.

Esso è composto da tre membri e da due supplenti che eleggono tra loro un Presidente di volta in volta, eletti dall'Assemblea Generale. I ricorsi al collegio debbono pervenire, salvo decadenza, entro quindici giorni dall'evento in contestazione. Le decisioni del Collegio dei Proviviri, trasmesse per iscritto al Consiglio Direttivo, dovranno sempre essere motivate.

ART. 18: Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è l'organo tecnico-consultivo, organizzato con Consulte o Sessioni Tematiche, presieduto dal Presidente del Comitato Scientifico ed è composto da un numero variabile di membri, nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente dell'Associazione.

I compiti del Comitato sono:

- dare il supporto di conoscenze e di elaborazioni per l'esecuzione concreta dei deliberati del Consiglio Direttivo, giusti gli indirizzi programmatici dell'Assemblea Generale;
- formulare proposte motivate su iniziative dell'Associazione da presentare al consiglio Direttivo e all'Assemblea Generale;
- esprimere pareri su programmi di attività ad esso sottoposti dal Presidente dell'Associazione;
- esprimere pareri sui risultati scientifici conseguiti in ordine alle singole iniziative attuate dall'associazione.

ART. 19 Consiglio delle Regioni

Il Consiglio delle Regioni è composto dai presidenti delle sedi regionali legalmente costituite e riconosciute dalla sede Nazionale.

Il Consiglio delle Regioni è presieduto dal Presidente delle Regioni. Il Presidente del Consiglio delle Regioni è nominato dal Presidente Nazionale che ha facoltà di revocare la nomina, ed è membro del Consiglio di Presidenza. La durata della carica è pari a 5 anni.

TITOLO IV:

IL PATRIMONIO SOCIALE

ART. 20. Costituzione

Per il raggiungimento degli scopi previsti dall'art. 2 e per quanto altro sarà ritenuto utile per il miglior conseguimento degli stessi, la A.E.C.I. si avvale:

Delle quote sociali.

Dei contributi degli Enti pubblici, della Regione, dello Stato, delle Organizzazioni Comunitarie ed Internazionali.

Dei proventi ricavati da sottoscrizioni.

Di contributi ordinari e straordinari, pubblici e privati.

Di proventi ricavati da pubblicazioni, ricerche, studi, documentazioni o quant'altro realizzato per conto degli aderenti e dei terzi, Istituzioni pubbliche od organismi privati.

Di entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

Di proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolta in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

Di erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

Di entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

D'ogni altra entrata proveniente all'Associazione in ragione dei servizi prestati e con finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

ART. 21. Destinazione

Il patrimonio dell'Associazione come individuato nelle strutture di cui all'art. 1, è costituito dalle quote associative, dai contributi degli associati e da tutti i mobili ed immobili ad essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa ed ovunque siano dislocati.

Pertanto, l'Associazione, anche nel rispetto del vincolo legislativo, assume:

- a) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo diverse disposizioni legislative per la destinazione o la distribuzione;
- b) gli utili di gestione devono essere impiegati in attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
- c) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

d)l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

e)l' intransmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

ART. 22. Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. I bilanci consuntivo e preventivo devono essere presentati per l'approvazione dei soci entro il 30 aprile al Consiglio Direttivo, corredata dalla relazione del Collegio Sindacale.

TITOLO V:

SCIoglIMENTO

ART. 23 Scioglimento

Il Presidente e/o il Consiglio di Presidenza, quando siano venuti a mancare i presupposti politici ed associativi che hanno dato origine all'Associazione, può proporre al Consiglio Direttivo lo scioglimento o la trasformazione della stessa.

Lo scioglimento della A.E.C.I. può essere deciso soltanto da una Assemblea congressuale, convocata con delibera del Consiglio Direttivo, nonché lo stesso Consiglio Direttivo con la maggioranza dei tre quarti dei voti rappresentati.

La fusione con altre associazioni o la trasformazione può essere decisa con i due terzi dei voti rappresentati, in seno al Consiglio Direttivo.

Il patrimonio della A.E.C.I., in caso di scioglimento e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sarà attribuito ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dall'art.3. comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

L'Assemblea Congressuale che delibera lo scioglimento dell'Associazione dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori.

TITOLO VI:

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 24 Disposizioni Finali

Per quanto non contemplato dal presente statuto, valgono le disposizioni di legge in materia, alle quali si fa riferimento.

IL PRESENTE STATUTO SI COMPONE DI 12 (DODICI) PAGINE E 24 (VENTIQUATTRO) ARTICOLI. APPROVATO ALL'UNANIMITÀ DALL'ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEL 18 LUGLIO 2018